



Milano, 05 luglio 2024

Prot. 134-2024 /SR Lombardia/ ORSA Ferrovie

Trenord SRL

Direzione del Personale

Dott. Andrea Del Chicca

andrea.delchicca@trenord.it

Relazioni industriali e Normativa del lavoro

Dott. Andrea Rivolta

Andrea.rivolta@trenord.it

p.c. Responsabile Programmazione Esercizio e Organizzazione Equipaggi

Dott. Fabio Filippi

fabio.filippi@trenord.it

Responsabile Formazione Tecnico Operativa & Commerciale

Dott.ssa Simona Sudano

simona.sudano@trenord.it

Oggetto: Circolare Interna – 01/2024

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza della comunicazione in oggetto, inviata a tutti i lavoratori appartenenti ai settori Condotta, Accompagnamento treno e Manovra, nella quale si chiede di visualizzare un video e compilare un questionario senza specificare in quale momento della giornata di lavoro il personale dovrebbe svolgere tali compiti.

Risulta chiaro il tentativo aziendale, che non specifica le tempistiche di lavorazione all'interno della circolare interna, in merito all'erosione del tempo libero del personale interessato. Di fatto vengono richieste attività lavorative il cui espletamento è contrattualmente e legislativamente obbligatorio che avvenga durante l'orario di lavoro. Preme evidenziare che l'obbligo di diligenza delineato dall'art.2104 c.c. non può prevedere, nella particolare circostanza, l'effettuazione di quanto richiesto al di fuori della prestazione lavorativa dei dipendenti di Trenord. Infatti, al lavoratore non può essere richiesto un grado di diligenza tale da eccedere i limiti ordinari e connaturati alla prestazione dovuta, delineati dall'orario di lavoro, come definito dall'art. 1 comma 2 della legge n.66/2003 secondo cui è tale "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Si ricorda che per quanto riguarda il personale mobile ed il personale di manovra non esiste alcun accordo che preveda la modifica delle giornate contrattate, ed analizzate attraverso specifiche procedure di analisi del rischio, con l'inserimento di lavorazioni aggiuntive. Inoltre, si reputa utile richiamare come l'articolo 27 del CCNL AF al comma 2 "Disciplina particolare per il personale mobile" punto 1 C vada a specificare e declinare chiaramente quali siano le operazioni richieste al personale durante la propria prestazione lavorativa.

Si richiamano, inoltre, gli accordi liberamente sottoscritti in cui è stato ulteriormente definito il riconoscimento economico di una indennità per l'effettuazione di giornate specifiche di formazione che l'azienda, con la comunicazione in oggetto, tenta di eludere. Ovvero la stessa circolare interna risulta carente di indicazioni specifiche.

Infine, a parere della scrivente, risulta alquanto inadeguato prevedere in una circolare interna, senza formazione o opportuna verifica durante l'orario di lavoro, "il monitoraggio del mantenimento delle competenze in situazioni di emergenza" come se tale incombenza sia una semplice formalità amministrativa e non interessi uno dei capisaldi del trasporto ferroviario: la sicurezza.

Tanto premesso, nel richiedere la revisione della circolare in oggetto, si chiede di comunicare al personale quando effettuare l'attività prevista e quali siano le ricadute in caso di esito negativo dei test proposti, così come evidenziato anche durante l'ultima riunione sindacale. Vi si diffida, inoltre, da porre in atto comportamenti tesi a ledere i diritti di lavoratori previsti dai contratti vigenti.

In attesa di urgente riscontro, in mancanza del quale verranno coinvolti gli organi di vigilanza preposti, si porgono distinti saluti.

p. la Segreteria Regionale OR.S.A. Ferrovie

Il Segretario Regionale

Beccalli Luca

